



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 06 febbraio 2024, composta dai Magistrati:

Salvatore Pilato	- Presidente
Adriana La Porta	- Consigliere
Giuseppe Grasso	- Consigliere
Tatiana Calvitto	- Primo Referendario
Antonio Tea	- Primo Referendario
Giuseppe Vella	- Referendario
Antonino Catanzaro	- Referendario
Massimo Giuseppe Urso	- Referendario - Relatore
Giuseppe Di Prima	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

esaminati il questionario e la relazione compilata dall'organo di revisione del Comune di Montedoro (CL) sul rendiconto degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;

esaminata la documentazione inviata dall'Ente nell'ambito dell'attività istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore nella relazione prot. n. 1345 del 31 gennaio 2024;

vista l'ordinanza n. 2/2024 con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato l'adunanza per la data odierna;

visto l'esito della camera di consiglio del 06 febbraio 2024;

udito il relatore, referendario Massimo Giuseppe Urso.

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della

corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

A. ESAME DEI RENDICONTI DELLA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Il Magistrato istruttore ha proceduto all'esame dei questionari e delle relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

È stato svolto, inoltre, un approfondimento istruttorio per l'acquisizione di documentazione integrativa e di chiarimenti con nota prot. Cdc n. 3279 del 29/03/2023, cui è stato dato riscontro da parte dell'Ente con nota prot. Cdc n. 4288 del 04/05/2023.

Valutato il contenuto informativo dei suddetti documenti, il Collegio formula le seguenti osservazioni:

1. Tempi di adozione dei documenti contabili.

Nel periodo 2017-2021, l'Ente non ha mai rispettato i termini di legge (30 aprile) per l'approvazione del documento di rendicontazione dell'esercizio di riferimento.

Infatti, il Comune di Montedoro ha approvato i rendiconti 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 nelle seguenti date:

- *Rendiconto di Gestione 2017, gs. delibera di C.C. n. 25 del 30/11/2018;*
- *Rendiconto di Gestione 2018, gs. delibera di C.C. n. 22 del 11/09/2019;*
- *Rendiconto di Gestione 2019, gs. delibera di C.C. n. 17 del 05/12/2020;*
- *Rendiconto di Gestione 2020, gs. delibera di C.C. n. 27 del 23/11/2021;*
- *Rendiconto di Gestione 2021, gs. delibera di C.C. n. 12 del 08/09/2022.*

Sul punto, il Collegio ribadisce che i termini fissati dal legislatore per l'approvazione dei documenti contabili non sono derogabili, imponendo all'Amministrazione di organizzarsi adeguatamente a regime per ottemperarvi compiutamente.

Tali ritardi pregiudicano il fisiologico sviluppo del ciclo di bilancio, non rendono tempestive le attività di programmazione, gestione e rendicontazione e impediscono le eventuali azioni correttive in corso di esercizio, svuotando di significato la funzione tipica del bilancio di previsione e ritardando conseguentemente le verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo.

La Sezione conferma il rilievo critico, invitando l'ente a superare questa illegittima prassi, che manifesta una criticità organizzativa di non scarsa rilevanza per le conseguenze negative sulla corretta gestione amministrativa e contabile del Comune.

2. Termini di invio dei documenti contabili (questionari e suoi allegati) e rispetto termini.

In merito al rispetto dell'obbligo da parte dell'organo di revisione di inviare i questionari sui Rendiconti di Gestione con allegate la relazione dell'organo di revisione e la deliberazione di approvazione del rendiconto entro 30 gg. dall'approvazione da parte dell'Organo consiliare, per i rendiconti di gestione del periodo oggetto di vaglio la situazione è stata la seguente:

Tabella 1 - Rispetto termini per invio della documentazione contabile

Rispetto termini per invio della documentazione contabile	data di approvazione dell'atto consiliare	data di scadenza invio dell'atto consiliare (30 gg.)	data di invio dell'atto consiliare	rispetto termine	gg. di ritardo
Rendiconto 2017					
Delibera Consiliare approvazione rendiconto	30/11/2018	30/12/2018	02/04/2019	NO	93
Relazione dell'Organo di Revisione		30/12/2018	03/04/2019	NO	94
Questionario su rendiconto		30/12/2018	03/04/2019	NO	94
Rendiconto 2018					
Delibera Consiliare approvazione rendiconto	11/09/2019	11/10/2019	01/10/2019	SI	
Relazione dell'Organo di Revisione		11/10/2019	01/10/2019	SI	
Questionario su rendiconto		11/10/2019	01/10/2019	SI	
Rendiconto 2019					
Delibera Consiliare approvazione rendiconto	05/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	NO	29
Relazione dell'Organo di Revisione		04/01/2021	02/02/2021	NO	29
Questionario su rendiconto		04/01/2021	02/02/2021	NO	29
Rendiconto 2020					
Delibera Consiliare approvazione rendiconto	23/11/2021	23/12/2021	13/01/2022	NO	21
Relazione dell'Organo di Revisione		23/12/2021	13/01/2022	NO	21
Questionario su rendiconto		23/12/2021	13/01/2022	NO	21
Rendiconto 2021					
Delibera Consiliare approvazione rendiconto	08/09/2022	08/10/2022	29/03/2023	NO	172
Relazione dell'Organo di Revisione		08/10/2022	29/03/2023	NO	172
Questionario su rendiconto		08/10/2022	21/10/2022	NO	13

Fonte: Banca dati CONTE

Il mancato adempimento del rispetto dei termini di invio della documentazione, è stato oggetto di plurimi solleciti da parte della Sezione controllo, non ultimo per quanto attiene il Rendiconto di Gestione 2021, per il quale l'Ente ha provveduto a concludere l'adempimento solo a marzo 2023.

3. Il risultato di amministrazione e la sua composizione.

Il risultato di amministrazione lett. A) negli esercizi dal 2017 al 2021 ha avuto la seguente evoluzione:

Tabella 2 - Risultati di amministrazione, nel periodo 2017-2021

Risultato di Amministrazione	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo di cassa al 1/1	-	1.511,33	-	2.058.648,52	1.047.554,02
Riscossioni	7.402.063,80	8.539.521,07	10.877.793,45	6.871.565,77	5.802.683,14
Pagamenti	7.400.552,47	8.541.032,40	8.819.144,93	7.882.660,27	6.641.619,21
Fondo di cassa al 31/12	1.511,33	-	2.058.648,52	1.047.554,02	208.617,95
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12	-	-	-	-	-
Differenza	1.511,33	-	2.058.648,52	1.047.554,02	208.617,95
Residui Attivi	4.051.544,47	3.539.687,47	2.834.477,37	2.208.188,39	3.613.300,71
Residui Passivi	3.635.471,20	2.845.756,70	4.716.782,72	3.455.025,95	3.212.576,37
Differenza	416.073,27	693.930,77	- 1.882.305,35	- 1.246.837,56	400.724,34
FPV Parte Corrente	-	-	-	-	-
FPV Parte Capitale	5.863,06	545.648,46	101.920,83	-	-
Risultato di Amministrazione al 31/12 (A)	411.721,54	148.282,31	74.422,34	- 199.283,54	609.342,29

Fonte: deliberazioni consiliari dell'Ente

Il risultato di amministrazione lett. A) non copre le quote accantonate, vincolate e destinate in tutte le annualità. Si riporta a seguire tabella riassuntiva:

Tabella 3 - Composizione del risultato di amministrazione, nel periodo 2017-2020

Risultato d'amministrazione lett. A)	411.721,54	148.282,31	74.422,34	- 199.283,54	609.342,29
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	392.272,00	116.500,00	1.272.713,98	832.428,93	841.590,10
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-	-	803.679,57	777.788,84	842.873,58
Fondo perdite società partecipate	-	-	-	-	-
Fondo contenzioso e spese legali	15.000,00	15.000,00	28.900,00	48.100,00	67.300,00
Altri accantonamenti (specificare)	750,00	3.000,00	5.000,00	129.500,00	376.343,00
Indennità fine mandato Sindaco					
Altri Fondi accantonamenti					
Totale parte accantonata, lett. B)	408.022,00	134.500,00	2.110.293,55	1.787.817,77	2.128.106,68
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	849.093,37	824.411,10	-	37.033,55	24.453,22
Vincoli derivanti da trasferimenti			13.895,42	13.895,42	265.535,87
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				-	
Vincoli formalmente attribuiti				-	
Altri vincoli (FAL)				-	
Altri vincoli (oneri urb. e invest.)					
Totale parte vincolata, lett. C)	849.093,37	824.411,10	13.895,42	50.928,97	289.989,09
Parte destinata agli investimenti					
Totale parte destinata, lett. D)	-	-	-	-	-
Totale parte disponibile, lett. E (= A-B-C-D)	- 845.393,83	- 810.628,79	- 2.049.766,63	- 2.038.030,28	- 1.808.753,48

Fonte: deliberazioni consiliari dell'Ente

a. Fondo cassa.

L'andamento del fondo di cassa nel suo complesso è cresciuto sino al 2019, per poi tornare a ridursi nelle annualità a seguire, come di seguito riportato:

Tabella 4 – Andamento del Fondo cassa nel periodo 2017/2021

Fondo di cassa	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo di cassa al 1/1	-	1.511,33	-	2.058.648,52	1.047.554,02
Riscossioni	7.402.063,80	8.539.521,07	10.877.793,45	6.871.565,77	5.802.683,14
Pagamenti	7.400.552,47	8.541.032,40	8.819.144,93	7.882.660,27	6.641.619,21
Fondo di cassa al 31/12	1.511,33	-	2.058.648,52	1.047.554,02	208.617,95

Fonte: deliberazioni consiliari dell'Ente

Dall'esame del Fondo di cassa risultante al 01 gennaio 2017 si rileva una differenza rispetto al 31/12/2016 di € 107.499,06, come da tabella a seguire:

Tabella 5 – Fondo cassa finale 2016 e iniziale 2017

Risultato di Amministrazione	2016	2017
Fondo di cassa al 1/1	-	-
Riscossioni	5.181.187,35	7.402.063,80
Pagamenti	5.073.688,29	7.400.552,47
Fondo di cassa al 31/12	107.499,06	1.511,33
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12	-	-
Differenza	107.499,06	1.511,33

Fonte: deliberazioni consiliari dell'Ente e Relazioni dell'Organo di revisione

L'organo di revisione, con la nota prot. 4288 del 4 maggio 2023, ha dichiarato che <<Il Fondo di cassa risultante al 01 gennaio 2017 riporta una differenza rispetto al 31/12/2016 di €. 107.499,06, e ciò in quanto si è commesso un errore per l'anno 2016 in quanto non sono stati contabilizzati alcuni mandati. Nell'anno successivo, in sede di parifica (all.1), si è verificato che il reale saldo di cassa era di fatto pari a zero>>, allegando la determina del Sindaco n. 90 del 21/09/2017, con la quale lo stesso provvede a parificare il conto del tesoriere con le scritture contabili dell'Ente, dando <<atto che il fondo di cassa è di € 0,00 e che il saldo positivo di € 107.499,06 scaturisce da regolazioni contabili effettuate dal tesoriere>>.

La criticità evidenziata, pertanto, può ritenersi superata, pur evidenziando come permangono perplessità in ordine alla competenza dell'organo esecutivo ad emanare tale atto, avendo ad oggetto la parifica del conto del tesoriere.

b. Consistenza cassa vincolata.

La movimentazione della cassa vincolata nel periodo 2017/2021, come rilevata dai questionari, è stata la seguente:

Tabella 6 - Movimentazione della cassa vincolata, nel periodo 2017-2020

Consistenza cassa vincolata		2017	2018	2019	2020	2021
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	0,00	0,00	0,00	2.696.893,53	1.047.554,02
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	0,00	0,00	0,00	2.696.893,53	1.047.554,02
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	0,00	0,00	2.696.893,53	0,00	0,00
Decrementi per pagamenti vincolati	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati al 31.12	=	0,00	0,00	2.696.893,53	2.696.893,53	1.047.554,02
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00	1.649.339,17	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	0,00	0,00	0,00	1.047.554,02	1.047.554,02

Fonte: Questionari sui rendiconti

Dall'esame dei rendiconti di gestione e, in particolare, dalle relazioni sulla gestione finanziaria della Giunta è risultato che l'utilizzo in termini di cassa delle partite vincolate, ex art. 222 del TUEL, nelle annualità 2019 e 2021 è diverso rispetto da come rappresentato nei questionari, come riportato nella seguente tabella:

Tabella 7 - Movimentazione della cassa vincolata, nel periodo 2017/2021

Consistenza cassa vincolata	+/-	2017	2018	2019	2020	2021
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	0,00	1.511,33	0,00	2.058.648,52	1.047.554,02
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	0,00	1.511,33	0,00	2.058.648,52	1.047.554,02
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	0,00	0,00	2.696.893,53	2.097.810,13	1.804.486,55
Decrementi per pagamenti vincolati	-	0,00	0,00	0,00	2.820.178,47	2.598.892,22
Fondi vincolati al 31.12	=	0,00	1.511,33	2.696.893,53	1.336.280,18	253.148,35
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	638.245,01	288.726,16	44.530,40
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	1511,33	0,00	2.058.648,52	1.047.554,02	208.617,95

Fonte: Relazioni della Giunta sui rendiconti 2019 -2021

Non aiutano a comprendere la suddetta criticità le informazioni rilevabili dagli allegati "a/2 Elenco risorse vincolate" dei rendiconti 2019 e 2021, da cui si evince la presenza di partite finanziarie aventi natura vincolata di modestissimo importo (€ 13.895,42 per l'esercizio 2019, € 13.895,42 per l'esercizio 2020 e € 265.535,87 per l'esercizio 2021), né quelle rilevabili dagli elenchi dei residui passivi conservati nei conti consuntivi 2019 e 2021

Infine, non si rileva dal prospetto della composizione dei risultati di amministrazione alcun accantonamento finalizzato al ripristino dell'utilizzo delle partite vincolate, che dal 2019 è in netta salita:

- € 638.245,01 al 31/12/2019;
- € 1.649.339,51 al 31/12/2020;
- € 2.488.275,58 al 31/12/2021.

Nulla viene, invece, riferito sull'utilizzo o meno in termini di cassa delle partite vincolate per le annualità 2017 e 2018.

Il Collegio rammenta l'obbligo per l'organo di revisione di verificare l'utilizzo in termini di cassa delle partite vincolate in sede di relazione sul rendiconto della gestione.

c. Anticipazione di tesoreria.

La situazione sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel periodo 2017/2021 è risultata contraddittoria nella documentazione trasmessa alla Sezione.

Infatti, dal vaglio dei questionari è risultato il seguente andamento:

Tabella 8 - Anticipazione di tesoreria, come rilevata dai questionari

Anticipazione di tesoreria	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.511,33	-	2.058.648,52	1.047.554,02	208.617,95
di cui cassa vincolata	-	-	2.696.893,53	1.047.554,02	208.617,95
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	904.573,00	957.222,60	734.105,08	0,00	0,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	2.478,28	150.000,00	1,00	0,00	0,00
Importo anticipazione non restituita al 31.12	523.036,35	0,00	107.470,21	293.819,97	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Questionari Consumtivi

Dalle relazioni dell'organo di revisione si evince la seguente situazione:

Tabella 9 - Anticipazione di tesoreria, come rilevata dalle Relazioni dell'organo di revisione

Anticipazione di tesoreria	2017	2018	2019	2020	2021
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	904.573,00	957.222,60	734.105,08	0,00	0,00
Importo anticipazione non restituita al 31.12	523.036,35	244.630,96	107.470,21	0,00	0,00

Fonte: Relazioni dell'Organo di Revisione

L'Organo di revisione, con la nota prot. 4288 del 4/5/2023, si è limitato a solo confermare "quanto esposto nella relazione del Revisore e cioè che nel 2020 non è stata utilizzata anticipazione di cassa", senza indicare nulla per il 2021.

Il Collegio evidenzia che, pur in presenza di dati non sempre chiari, la situazione di cassa non desta particolare preoccupazione, invitando l'organo di revisione a riferire in sede di relazione sul prossimo rendiconto della gestione.

d. - Fondo Pluriennale Vincolato.

Preliminarmente si evidenzia che il Fondo Pluriennale Vincolato di parte Spesa nel periodo 2017/2021 ha avuto il seguente andamento:

Tabella 8 - Fondo Pluriennale Vincolato di parte Spesa - periodo 2017/2021

FPV di parte Spesa	2017	2018	2019	2020	2021
FPV Parte Corrente	-	-	-	-	-
FPV Parte Capitale	5.863,06	545.648,46	101.920,83	-	-
Totale FPV	5.863,06	545.648,46	101.920,83	-	-

Fonte: Rendiconti di Gestione

L'esiguità o non presenza di Fondo Pluriennale Vincolato sono fonte di perplessità circa una non corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata da parte dell'Ente, come invece previsto dal nuovo ordinamento contabile, introdotto dal 2015 con il D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare, il FPV di Spesa è risultato essere pari a zero, sia per la parte corrente che per quella capitale, al 31/12/2020 e 31/12/2021.

Dall'esame dei Conti del Bilancio 2020 e 2021 si è rilevato rispettivamente che il 24,4% ed il 20,8% dei pagamenti a residuo è stato effettuato a valere sui titoli di spesa da I a VII, così come rappresentato nella seguente tabella:

Tabella 9 - Pagamenti in c/to residuo esercizi 2020 e 2021

Titolo	2020		2021	
I	798.177,63	41,6%	384.066,51	27,8%
II	1.121.368,32	58,4%	954.160,35	69,1%
III	-	0,0%	-	0,0%
IV	-	0,0%	13.734,96	1,0%
V	-	0,0%	28.152,23	2,0%
VII	-	0,0%	245,00	0,0%
Totale pagamenti c/to R	1.919.545,95	24,4%	1.380.359,05	20,8%
Totale pagamenti c/to R + C	7.882.660,27		6.641.619,21	

Fonte: BDAP 2020/2021

E di questi € 1.121.368,32 nel 2020 (pari al 58,4% del totale dei pagamenti) ed € 954.160,35 (pari al 69,10% del totale dei pagamenti) nel 2021 hanno interessato il Titolo II della Spesa (spesa in conto capitale).

Giova riportare, a tal proposito, quanto disposto dal punto 5.4.2 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, che nel disciplinare la formazione del FPV specifica che *"Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese."*

Gli organi di gestione e l'organo di revisione sono invitati a porre particolare attenzione sulla corretta contabilizzazione del fondo in esame.

e. Composizione dell'Avanzo di Amministrazione - Parte Accantonata (lett. B).

e1.Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Per quanto attiene alla congruità del FCDE al 31/12/2021, la Sezione ha quantificato l'entità del Fondo al 31/12/2021, tenendo conto delle stesse tipologie considerate dall'ente, nell'allegato c) "Fondo crediti di dubbia esigibilità" del rendiconto rilevabile dal sistema BDAP.

Da tale vaglio risulterebbe, secondo il metodo ordinario, un mancato maggiore accantonamento a FCDE al 31/12/2021 di euro 111.321,56.

Si riporta a seguire tabella di calcolo:

Tabella 10 – Calcolo FCDE (Corte dei conti)

Titolo/tipologia	Residui attivi	2017	2018	2019	2020	2021	a) % media di riscossione	b) % media di NON riscossione (100-a)	c) totale residui conservati al 31.12.2021	d) FCDE da accantonare al 31.12.2021 (c*b)	e) FCDE accantonato dall'Ente al 31.12.2021	f) diff. FCDE (d-e)
Titolo 1 - Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	residui complessivi all'1.01	1.083.923,49	1.124.198,78	976.237,65	1.001.853,91	507.665,13						
	riscossioni in c/residui al 31.12	133.916,28	129.551,87	93.455,05	99.375,21	126.307,29						
	percentuale riscossione	12,35%	11,52%	9,57%	9,92%	24,88%	13,65%	86,35%	441.865,52	381.550,12	351.093,39	30.456,73
Titolo 3 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	residui complessivi all'1.01	418.056,40	506.671,41	453.281,13	432.498,06	456.375,43						
	riscossioni in c/residui al 31.12	18.929,32	52.739,64	50.365,98	13.778,08	7.408,49						
	percentuale riscossione	4,53%	10,41%	11,11%	3,19%	1,62%	6,17%	93,83%	495.975,64	465.366,57	384.291,94	81.074,63
Titolo 4 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui complessivi all'1.01	120.074,50	126.907,05	101.713,58	101.713,58	101.713,58						
	riscossioni in c/residui al 31.12	2.642,07	1.039,35	0,00	0,00	7.983,31						
	percentuale riscossione	2,20%	0,82%	0,00%	0,00%	7,85%	2,17%	97,83%	108.350,10	105.994,97	106.204,77	- 209,80
Totali									1.046.191,26	952.911,66	841.590,10	111.321,56

Fonte: Corte dei conti su dati BDAP

Dalla documentazione prodotta dall'organo di revisione a seguito di richiesta istruttoria si è rilevata la carenza delle informazioni richieste circa le motivazioni dell'esclusione di alcuni capitoli efferenti le entrate proprie dell'Ente dal conteggio della percentuale di mancato incasso dei residui iniziali nel quinquennio 2017/2021.

La criticità relativa al mancato maggiore accantonamento a FCDE, evidenziata con la superiore tabella sottoposta a contraddittorio, pertanto, permane.

e2.Fondo Anticipazione di liquidità ex DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti.

Sulla base dei piani di ammortamento Cassa Depositi e Prestiti, nella tabella che segue sono raggruppati le anticipazioni di liquidità di cui l'ente è stato destinatario e il debito residuo da restituire.

Rispetto all'accantonamento di euro 803.679,57, di euro 777.788,84 e di euro 842.873,58 che l'ente ha effettuato rispettivamente nei risultati di amministrazione degli esercizi 2019, 2020 e 2021 a titolo di FAL, il debito residuo risulta superiore e rispettivamente di euro

823.814,89, di euro 1.091.744,13 e di euro 1.041.965,86, con il conseguente miglioramento della parte disponibile dei risultati di amministrazione 2019, 2020 e 2021.

Tabella 11 – FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA C.D.P. – DEBITO RESIDUO

Ente beneficiario	Valore Nominale	Debito Residuo al 31/12/2019	Debito Residuo al 31/12/2020	Debito Residuo al 31/12/2021
COMUNE DI MONTEODORO	366.481,84	319.893,90	310.466,12	300.720,51
COMUNE DI MONTEODORO	361.500,00	313.981,53	304.001,21	293.793,94
COMUNE DI MONTEODORO	222.346,46	189.939,46	183.456,83	176.890,25
COMUNE DI MONTEODORO	293.819,97		293.819,97	270.561,16
	1.244.148,27	823.814,89	1.091.744,13	1.041.965,86

Infine, per quanto attiene alla sussistenza o meno delle condizioni per il ripiano decennale del disavanzo generatosi al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente, a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, si rinvia al successivo punto 3.9.

e3.Fondo Perdite società partecipate.

Dall'esame delle deliberazioni di Giunta Municipale nn. 17/2019, 47/2020, 30/2021 e 2/2022, aventi a riferimento gli adempimenti ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, l'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Tabella 12 – Partecipazioni in Organismi

% partecipazioni	Forma giuridica	2017	2018	2019	2020	Stato
GAL TERRE DEL NISSENO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA'	Società consortile a responsabilità limitata	1,79	1,79	1,79	1,79	Attiva
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA	Consorzio	0,59	0,59	0,59	0,59	In liquidazione volontaria o scioglimento
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata				0,04	Attiva
ATO AMBIENTE CL1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Società per azioni	1,84	1,84	1,84	1,84	In liquidazione volontaria o scioglimento
LE COLLINE DEL NISSENO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORLE	Società consortile a responsabilità limitata	4	4	4	4	In liquidazione volontaria o scioglimento
RENER S.R.L.	Società a responsabilità limitata		51	51	51	Attiva
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTIA.T.O. N.3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD	Società consortile per azioni	1,24	1,24	1,24	1,24	Attiva

Fonte: Fonte deliberazioni di Giunta Municipale nn. 17/2019, 47/2020, 30/2021 e 2/2022

Con la nota istruttoria è stato richiesto di comunicare lo stato delle procedure relativamente alle tre società partecipate che si trovano in liquidazione volontaria o scioglimento.

L'organo di revisione ha rappresentato:

- a) per la società partecipata AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA consorzio, che la liquidazione è stata conclusa, senza indicare la data di conclusione del procedimento di liquidazione, né l'atto giuntale consiliare di presa d'atto di tale condizione;
- b) per la società partecipata ATO AMBIENTE CL1 S.P.A., che lo stato di liquidazione persiste;
- c) per la società partecipata LE COLLINE DEL NISSENO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORLE, che *"contattati più volte non hanno mai dato alcun riscontro"*.

Allo stato le informazioni fornite risultano pertanto insufficienti e l'organo di revisione dovrà riferire nell'ambito della relazione sul prossimo rendiconto.

e4.Fondo Contenzioso e passività potenziali.

Dall'esame della composizione del risultato di amministrazione emerge la seguente evoluzione dei Fondi Contenzioso e Passività potenziali:

Tabella 13 - Fondo contenzioso e passività potenziali

Evoluzione	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo contenzioso	15.000,00	15.000,00	28.900,00	48.100,00	67.300,00
Fondo passività potenziali:	750,00	3.000,00	5.000,00	129.500,00	376.343,00
<i>Somme accantonate per spese sostenute ATO CL1</i>				120.000,00	120.000,00
<i>Fondo adeguamento contrattuale</i>				3.000,00	20.000,00
<i>Fondo garanzia debiti commerciale</i>					27.760,00
<i>3 Indennità di fine mandato Sindaco</i>		3.000,00	5.000,00	6.500,00	8.000,00
<i>Fondo passività potenziali ATO CL 1</i>					200.583,00

Fonte: Allegati a/1 – quote accantonate ai Rendiconti di Gestione e Relazioni dell'Organo di Revisione

L'Organo di revisione, con la nota prot. n. 4288 del 4 maggio 2023, ha confermato i suddetti dati, di cui in particolare:

- a. per quanto attiene all'accantonamento al Fondo contenzioso al 31/12/2021, pari ad € 67.300,00, esso si riferirebbe a tre giudizi:
 - i. Comune c/Terrana +1, valore € 60.000,00, con una percentuale di soccombenza del 40%;
 - ii. Comune c/Terrana +1, valore € 60.000,00, con una percentuale di soccombenza del 80%;
 - iii. Comune c/ ATO AMBIENTE CL1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, valore e percentuale di soccombenza non definite.

- b. per quanto attiene all'accantonamento al Fondo passività potenziali al 31/12/2021, pari ad € 376.343,00, esso sarebbe costituito da:
- i. fondo garanzia debiti commerciale per € 27.760,00;
 - ii. somme accantonate per spese sostenute ATO CL1 per € 120.000,00;
 - iii. passività potenziali per ATO CL 1 per € 200.583,00, *“rispetto al quale esiste una relazione del legale incaricato il quale assevera che esiste un bassissimo grado di soccombenza per l'Ente.”*

Dall'esame dei risconti prodotti, preliminarmente si evidenzia l'errata allocazione, nel Fondo passività potenziali, della posta di euro 200.583,00, che dovrebbe essere allocata nel più pertinente Fondo contenzioso, in relazione alle quale non sono chiari e definiti i criteri di quantificazione dell'accantonamento.

Non si rinvencono, invece, dalla relazione, se non succintamente ed in soli termini quantitativi, le argomentazioni richieste con la nota istruttoria e precisamente, per quanto attiene all'accantonamento al Fondo passività potenziali:

1. le cause che hanno determinato la conferma nel 2021 dell'accantonamento di € 120.000,00 per spese sostenute ATO CL1;
2. le cause che hanno determinato nel solo 2021 l'accantonamento di euro 200.583,00 per passività potenziali ATO CL 1.

Le suddette criticità, pertanto, permangono e l'organo di revisione dovrà riferire sui punti nell'ambito della relazione sul prossimo rendiconto.

f. Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, annualità 2017 e 2018.

Con la nota istruttoria è stato rilevato che gli Allegati “a/2 - Risultato di amministrazione-quote vincolate” del 2020 e 2021 riportavano poste di accantonamenti per “Vincoli derivanti dalla legge” al 31/12/2020 (€ 37.033,55) difformi rispetto a quelli indicati al 01/01/2021 (€ 0,00), con possibile alterazione del Risultato di amministrazione - quote vincolate del 2020 e/o del 2021.

L'organo di revisione con la propria relazione ha evidenza che <<Nella composizione dei risultati di amministrazione 2020 e 2021, gli accantonamenti da “Vincoli derivanti dalla legge” al 31/12/2020, pari ad € 37.033,55, risulta difforme dal dato al 01/01/2021, pari ad € 0,00, (cfr. Allegat1 a/2 - Risultato di amministrazione-quote vincolate del 2020 e 2021). La circostanza non è modificativa del risultato di amministrazione al 31/12/2021 e ciò in quanto, sebbene non riportate nell'allegato a2, le somme sono state interamente utilizzate nell'anno 2021.Nell'Allegato a/2 -

Risultato di amministrazione – quote vincolate la movimentazione delle poste contabili relative ai “Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge” assegnati negli esercizi 2020 e 2021 pur non presenti, le somme sono state interamente utilizzate nel corso dei rispettivi anni.>>.

Il suddetto riscontro non ha fornito alcuna spiegazione circa la presenza al 31/12/2020 della partita di € 37.033,55, nonché della sua assenza nel medesimo allegato al 01/01/2021, ma ha dato solo conferma del dato e dell’invarianza sul risultato di amministrazione al 31/12/2021.

Inoltre, con la nota istruttoria non si sono rilevate nell’ “Allegato a/2 – Risultato di amministrazione – quote vincolate” le movimentazioni delle poste contabili relative ai “Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge” assegnati negli esercizi 2020 e 2021.

Si è così provveduto a scaricare dal sito del Ministero dell’Interno le assegnazioni fatte all’Ente nelle annualità 2020 e 2021, che sono risultate essere le seguenti:

Tabella 14 - Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge, annualità 2020 e 2021

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	2020	2021
FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	14.418,07	
FONDO DI SOLIDARITETA ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO (ART 53, C 1 DL 73/21) - solidarietà alimentare e ...		30.538,73
Sub totale 1	14.418,07	30.538,73
ACCONTO FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34 DEL 2020)	10.029,23	
ACCONTO FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34 DEL 2020)	23.120,09	
INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 39 DL 104 DEL 2020)	9.652,45	
SALDO FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI	14.283,91	
PRIMO ACCONTO INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 1, C 822 L 178 DEL 2020)		622,55
SALDO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 1, C 822 L 178 DEL 2020)		2.898,02
Sub totale 2	57.085,68	3.520,57
FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI ATTIVIT ECONOMICHE CHIUSE (ART 6, C 1 DL 73/21) - agevolazioni TARI		7.361,95
Sub totale 3	-	7.361,95
FONDO PER GLI ENTI LOCAL IN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (ART 52, C 1, DL 73/21) - da FAL		200.583,00
Sub totale 4	-	200.583,00
TOTALE	143.007,50	422.931,04

Fonte: sito del Ministero dell’Interno

In particolare, si è rilevata l’assegnazione nel 2021 di € 200.583,00 quale ripartizione a favore del Comune di Montedoro del Fondo per gli enti locali in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, ex art 52, c 1, d.l. n. 73/2021.

Il comma 1 dell'articolo citato, vigente al 28/12/2021, così disponeva: "1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP. Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo".

Non risulta che il Comune di Montedoro abbia provveduto, a mezzo di apposita deliberazione del Consiglio comunale, a prendere atto nel 2021 della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità 2019, con conseguente determinazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente (2018).

Inoltre, si è rilevato che le risorse finanziarie, relative all'anticipazione di liquidità D.L. 35, erano state già appostate a valere sui risultati di amministrazione 2017 e 2018 tra le partite vincolate, pari rispettivamente ad € 849.093,37 nel 2017 ed € 824.411,10 nel 2018 (vedasi la superiore tabella 3).

Invero, con il rendiconto 2019 l'Ente ha provveduto a rideterminare la composizione delle partite vincolate ed accantonate al 1° gennaio 2019, eliminando partite vincolate per € 824.411,10 e iscrivendo maggiori partite accantonate ex D.L. 35/2013 per € 803.379,57.

Tale operazione non ha di fatto determinato alcun peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Inoltre, non si ha alcuna traccia nei documenti contabili delle motivazioni a fondamento di tali riallocazioni.

A riprova della mancata generazione nel 2019 di disavanzo da FAL ex art. 39-ter, comma 1, del D.L. 162/2019, si evidenzia che il peggioramento complessivo del risultato 2019 rispetto a quello 2018, pari ad € 1.239.137,84, è dovuto in massima parte (€ 1.052.571,72) al maggior disavanzo generatosi a seguito del passaggio dal sistema semplificato a quello ordinario per la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. E tale ultima condizione, infatti, è stata correttamente oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale, con atto 36 del 15/12/2021, che ha stabilito di provvedere a recuperare il disavanzo da FCDE, ex art. 39-quater del D.L.162/2019, in anni 15 (dal 2021 al 2036) con una rata annua di € 70.171,45.

Non si comprende, inoltre, dal punto di vista amministrativo-contabile, la formulazione della Determinazione sindacale n. 113 del 28/12/2021, avente ad oggetto *“Atto di indirizzo relativo al contributo Fondo per gli Enti locali in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 (art. 52, c.1, DL73/21)”*, e della Determinazione dirigenziale n. 452 del 28/12/2021, avente ad oggetto *“Trasferimento contributo “Fondo per gli Enti locali in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 (art. 52, c.1, DL73/21). Determinazione di accertamento di entrata ed impegno di spesa anno 2021”*.

Con quest'ultima (Determina n. 452/2021) si è provveduto ad impegnare le risorse del contributo in questione, a valere *“sul capitolo di spesa n. 4012 codice bilancio 50.02-4.03.01.04.999 del bilancio di previsione 2021/2023”*. E tale condizione risulta essere in contrasto con quanto riportato a pag. 6 della nota prot. 4288 del 4 maggio 2023 dell'organo di revisione, che testualmente recita *“Il fondo per gli enti locali in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 (ART 52, C 1, DL 73/21) - da FAL per €200.583,00, è stato appostato nel fondo passività potenziali ATO CL 1.”*

Emergono, pertanto, notevoli perplessità sulla sussistenza nel 2019 delle condizioni per il ripiano del disavanzo da FAL ex art. 39-ter, comma 1, del D.L. 162/2019, con conseguente eventuale non spettanza del trasferimento ministeriale 2021, ex art. 52, comma 1, del D.L. 73/2021, di € 200.583,00 e onere di segnalazione al Ministero dell'Interno.

g. Avanzo di amministrazione applicato al bilancio.

Con la nota istruttoria è stato richiesto di indicare, per le annualità 2019 e 2021, la tipologia di avanzo applicato al bilancio (da trasferimenti, da mutui, ecc.) e, una volta

definita la sua genesi, l'entità della spesa finanziata, distinta tra spese correnti e per rimborso prestiti, nonché per investimenti.

In relazione all'annualità 2021, l'organo di revisione riferisce che:

“Per l'anno 2021 è stato applicato l'avanzo per € 285,716.55 e precisamente

fondo passività potenziali Ato CL1 € 200,583.00

pagamento utenze e canoni € 26,293.68

oneri straordinari della gestione € 48,100.00

interventi in favore famiglie bisognose € 10.739,87”.

In definitiva l'organo di revisione, con il superiore riscontro, non ha fornito le delucidazioni richieste con la nota istruttoria, in particolare sulla natura (genesì) della tipologia di avanzo applicato al bilancio di previsione 2021.

Inoltre, per quanto attiene all'applicazione di € 200.583,00 a favore *del fondo passività potenziali Ato CL1*, valgono le considerazioni di cui al precedente punto ed in particolare che con Determinazione dirigenziale n. 452 del 28/12/2021, avente ad oggetto *“Trasferimento contributo “Fondo per gli Enti locali in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 (art. 52, c.1, DL73/21). Determinazione di accertamento di entrata ed impegno di spesa anno 2021”*, il responsabile del servizio finanziario ha provveduto ad impegnare nell'esercizio 2021 le risorse da trasferimento ministeriale, ex art. 52, comma 1, del D.L. 73/2021, con impossibilità che le stesse siano potute confluite nell'avanzo di amministrazione 2021, il cui utilizzo sarebbe potuto avvenire solo a partire dall'esercizio 2022.

h. Disavanzo di amministrazione.

h1. Disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario, ex art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011.

Nel 2015, con l'attività di riaccertamento straordinario, ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, è stato quantificato un maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 di € 849.609,94, per il cui ripiano l'Ente, ai sensi del comma 16 del citato decreto legislativo, ha fatto fronte a mezzo di un piano trentennale di recupero a quote costanti annuali di € 28.320,33.

La situazione del recupero del disavanzo ex art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, a seguito rielaborazione da parte di questa Sezione, è stata riportata nella tabella a seguire ed ammonta al 31/12/2021 ad € 645.277,25:

Tabella 15 – Recupero dei disavanzi

ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2015	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2015				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 01/01/2015	DISAVANZO AL 31/12/2015 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2015 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2015 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui (GM47 del 10.11.2015)	849.609,94	815.199,24	34.410,70	28.320,33	-
Disavanzo della gestione 2015	-	-	-	-	-
Totale	849.609,94	815.199,24	34.410,70	28.320,33	-
<i>differenza (anno n) - anno(n-1)</i>		34.410,70			
ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2016	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2016				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2015	DISAVANZO AL 31/12/2016 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2016 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2016 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	815.199,24	791.948,91	23.250,33	28.320,33	5.070,00
DISAVANZO DI GESTIONE 2016		-			
Totale	815.199,24	791.948,91	23.250,33	28.320,33	5.070,00
<i>differenza anno (n-1) - anno (n)</i>		23.250,33			
ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2017	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2017				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2016	DISAVANZO AL 31/12/2017 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2017 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2017 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	791.948,91	791.948,91	-	33.390,33	33.390,33
DISAVANZO DI GESTIONE 2017		53.444,92			
Totale	791.948,91	845.393,83	-	33.390,33	33.390,33
<i>differenza anno (n-1) - anno (n)</i>		-53.444,92			
ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2018	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2018				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2017	DISAVANZO AL 31/12/2018 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2018 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2018 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	791.948,91	757.183,87	34.765,04	61.710,66	26.945,62
Disavanzo della gestione anno 2017	53.444,92	53.444,92	-	53.444,92	53.444,92
DISAVANZO DI GESTIONE 2018		0,00			
Totale	845.393,83	810.628,79	34.765,04	115.155,58	80.390,54
<i>differenza anno (n-1) - anno (n)</i>		34.765,04			
ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2019	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2019				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2018	DISAVANZO AL 31/12/2019 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2019 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2019 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	757.183,87	757.183,87	-	55.265,96	55.265,96
Disavanzo da FCDE(x passaggio da met. semplificato a met. ordinario)		1.052.571,72	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2017	53.444,92	53.444,92	-	53.444,92	53.444,92
DISAVANZO DI GESTIONE 2019		186.566,12			
TOTALE	810.628,79	2.049.766,63	-	108.710,88	108.710,88
<i>differenza anno (n-1) - anno (n)</i>		-1.239.137,84			
ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2020	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2020				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2019	DISAVANZO AL 31/12/2020 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2020 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	757.183,87	745.447,52	11.736,35	83.586,29	71.849,94
Disavanzo da FCDE(x passaggio da met. semplificato a met. ordinario)	1.052.571,72	1.052.571,72	-	-	-
Disavanzo della gestione anno 2017	53.444,92	53.444,92	-	53.444,92	53.444,92
Disavanzo della gestione anno 2019	186.566,12	186.566,12	-	186.566,12	186.566,12
DISAVANZO DI GESTIONE 2020		0,00			
TOTALE	2.049.766,63	2.038.030,28	11.736,35	323.597,33	311.860,98
<i>differenza anno (n-1) - anno (n)</i>		11.736,35			

ANALISI DEL DISAVANZO al 31/12/2021	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2021				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2020	DISAVANZO AL 31/12/2021 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2021 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2021 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	745.447,52	645.277,25	100.170,27	100.170,27	-
Disavanzo da FCDE(x passaggio da met. semplificato a met. ordinario)	1.052.571,72	982.400,27	70.171,45	70.171,45	-
Disavanzo della gestione anno 2017	53.444,92	0,00	53.444,92	53.444,92	-
Disavanzo della gestione anno 2019	186.566,12	181.075,96	5.490,16	186.566,12	181.075,96
DISAVANZO DI GESTIONE 2021		-			
TOTALE	2.038.030,28	1.808.753,48	229.276,80	410.352,76	181.075,96
<i>differenza anno (n-1) - anno (n)</i>		229.276,80			

Fonte: Corte

Con la nota prot. 4288 del 04/05/2023 l'organo di revisione "conferma che il disavanzo derivante dall'attività di riaccertamento straordinario, ex art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011, è pari ad € 651.367,63", senza produrre alcuna dimostrazione del dato, che comunque al 31/12/2021 risulta essere difforme da come quantificato da questa Sezione (cfr. tabella superiore).

Dalla superiore ricostruzione si evince che l'Ente al 31/12/2021 rileva un disavanzo di amministrazione di complessivi € 1.808.753,48, così composto:

- a) disavanzo di € 645.277,25 da riaccertamento straordinario dei residui;
- b) disavanzo di € 982.400,27, ex art. 39-quater del D.L. 162/2019;
- c) disavanzo € 181.075,96, da esercizi precedenti, da ripianare ex art. 188 del D.lgs. 267/2000.

In attesa del recupero del disavanzo l'ente è da considerare assoggettato al regime previsto dall'art. 188, comma 1 quater, del Tuel.

4. Ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni in Organismi partecipati.

Con la nota istruttoria si è chiesto di comunicare gli estremi delle deliberazioni consiliari di Ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni in organismi partecipati degli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, e di trasmettere copia dell'ultima delibera consiliare approvata, corredata di tutti gli allegati ed i pareri resi da parte dell'Organo di Revisione, dal Responsabile del servizio competente e dal Responsabile del Servizio finanziario.

L'organo di revisione, con la nota 4288 del 4/5/2023, ha provveduto a comunicare le informazioni richieste relativamente agli esercizi 2017, 2019, 2020 e 2021, evidenziando che l'Ente non ha fornito le indicazioni relative al Verbale di deliberazione consiliare

dell'esercizio 2018, senza però accertare se l'adempimento di legge sia stato comunque evaso, da parte del Comune di Montedoro, entro la scadenza del 31/12/2019.

Si è richiesto, inoltre, all'organo di revisione, in collaborazione con il Segretario Generale dell'Ente, di relazionare in merito alla società partecipata RENER srl (partecipazione del 51%), con sede legale a Bologna, via Goito n.12, che svolge l'attività di "Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile" ed i cui risultati di esercizio nel periodo 2017/2020 sono stati i seguenti:

Tabella 16 - Risultati di esercizio della partecipata RENER srl

Risultato di esercizio	Forma giuridica	Stato	2017	2018	2019	2020
RENER S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Attiva	-5.529	-5.727	-5.034	3.709

Fonte: Portale Tesoro

In particolare, si è richiesto di relazionare *"sulla correttezza del mantenimento della partecipazione nella società RENER srl, anche alla luce di quanto deliberato in sede di revisione periodica delle partecipazioni, ex art.24 D.Igs.n.175/2016, con l'atto di Giunta municipale n. 30 del 28 maggio 2021, dove viene indicato che "Relativamente alle quote possedute in RENER S.R.L. si ritiene opportuno avviare una verifica sulle ragioni del mantenimento della partecipazione societaria e ove non chiaramente accertate provvedere alla procedura di dismissione."*

Con la nota prot. 4288 del 4/5/2023, l'organo di revisione non ha evaso quanto richiesto, ma ha specificato soltanto la partecipazione nella società RENER srl è del 50% (la deliberazione consiliare prodotta rileva una partecipazione del 51%, maggioranza assoluta) e *"che, per regola statutaria della società, le perdite non sono imputabili al socio Ente Comune, ma sono interamente a carico della parte privata, ragion per cui, nessun documento in termini economico-finanziari, può essere arrecato al bilancio comunale. Per gli amministratori non è previsto alcun compenso"*.

Il punto dovrà essere approfondito nell'ambito della prossima delibera consiliare di Ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni in organismi partecipati.

5. Conciliazione rapporti creditor/debitori con organismi partecipati.

Con la nota istruttoria si è rilevata, per tutti gli anni oggetto di questo controllo, la mancata asseverazione resa dall'organo di revisione sugli esiti della verifica dei crediti e

debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate, così come previsto dall'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2011

Tale condizione è stata anche oggetto di evidenza da parte dell'organo di revisione nella sua Relazione sul Rendiconto della Gestione 2021 (cfr. pag. 27), in cui lo stesso riferisce che: *"L'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2011 (riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano l'asseverazione, dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati"* .

La suddetta criticità non risulta essere stata trattata dall'organo di revisione con la nota prot. 4288 del 4/5/2023.

6. Spesa personale e salario accessorio.

Dalle Relazioni sui rendiconti prodotte dall'Organo di revisione *pro tempore* si è rilevato che l'organo di revisione non ha certificato sia la costituzione del fondo per il trattamento accessorio, nè ha rilasciato il previsto parere sull'accordo decentrato integrativo. Ciò ha interessato i seguenti esercizi: 2018 (cfr. pag. 22), 2019 (cfr. pag. 29), 2020 (cfr. pag. 26) e 2021 (cfr. pag. 26).

E' stato, pertanto, richiesto all'organo di revisione di produrre la documentazione con cui l'Ente ha provveduto, nelle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, alla costituzione ed alla destinazione del fondo per il salario accessorio, con indicazione delle somme complessivamente erogate al personale a fine di ogni annualità, dei resti generatisi a fine di ogni esercizio e dell'utilizzo o meno delle economie.

Con la nota prot. 4288 del 4/5/2023, l'organo di revisione asserisce, senza specificare gli esercizi finanziari interessati, che *"L'Ente non ha costituito il fondo per il salario accessorio, nè ha provveduto ad un accordo decentrato integrativo"*.

Sul punto il Collegio richiama l'orientamento della magistratura contabile, la quale ha chiarito i principi vigenti in materia.

In particolare, sul punto è opportuno richiamare il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, tra l'altro, che *<<Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni*

relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei Revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo>>.

Sulla base del principio contabile richiamato <<nelle more della sottoscrizione dell'accordo collettivo integrativo, le risorse destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate 'risultano definitivamente vincolate' (e non accantonate): non potendosi infatti assumere l'impegno (stante la mancata sottoscrizione dell'accordo collettivo, giuridicamente costitutivo delle relative obbligazioni), 'le correlate economie di spesa confluiscono', per l'intero importo del Fondo, 'nella quota vincolata del risultato di amministrazione', per essere così 'immediatamente utilizzabili' a tali fini, una volta sopraggiunta la sottoscrizione dell'accordo decentrato relativo al raggiungimento degli obiettivi di performance pianificati per l'annualità cui il trattamento accessorio si riferisce (Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. 23 maggio 2018, n. 55/PAR)>> (sez. contr. Marche, del. n. 107/2020/PRSP).

In altre decisioni è stato chiarito che <<se la costituzione del fondo si atteggia, come detto, quale presupposto per l'apposizione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l'erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante. (...) Ritornando alle modalità di imputazione stabilite dalla normativa sull'armonizzazione contabile (d.lgs. n. 118/2011), il principio 4/2 al punto 5.2 prevede una serie di fattispecie distinte, dalle quali si desume esplicitamente che l'atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle risorse è il provvedimento formale di costituzione del

fondo mentre l'accordo decentrato costituisce «l'atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato» (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 263/2016)>> (Sez. contr. Puglia, del. n. 85/2020/PAR).

In sostanza, per la magistratura contabile <<la corretta gestione del fondo comprende 'tre fasi obbligatorie e sequenziali' e solo nel caso in cui siano adempiute tutte correttamente, nell'esercizio di riferimento, le risorse riferite al fondo possono essere impegnate e liquidate. Più precisamente, la prima fase consiste nell'individuazione, in bilancio, delle risorse (stabili e variabili) che andranno a finanziare il fondo, la seconda nell'adozione, da parte del dirigente, dell'atto di costituzione del fondo, sottoposto alla certificazione dell'organo di revisione, e la terza nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Solo quando si completa l'intero iter, l'Ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità) (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo per il Molise, deliberazione n. 15/2018/PAR) (...). La costituzione del fondo, pur atto propedeutico ed essenziale, attribuisce, quindi, un provvisorio vincolo di destinazione alle somme (fisse e variabili) che si perfeziona solo in seguito alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, atto presupposto indefettibile, costituente titolo legittimante, che permette all'Ente di impegnare il fondo e poter pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità)" (...) in assenza della determina di costituzione del fondo, le risorse variabili, eventualmente accantonate, costituiscono economie di bilancio "libere", non potendo confluire nell'avanzo vincolato, dove deve essere riportata solo la quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e la parte stabile (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo per il Veneto, deliberazione n. 263/2016/PAR)>> (Sez. contr. Lombardia, del. n. 53/2021/PRSE).

L'ente è, pertanto, invitato ad attenersi ai principi esposti, alla luce della interpretazione delle Sezioni regionali di controllo di questa Corte (cfr. Sezione di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 122/2021/PRSP).

Le criticità rilevate verranno verificate da questa Sezione nel successivo ciclo di controllo e sugli stessi ed è necessario che l'Amministrazione locale e l'organo di revisione riferiscano in sede di relazione al successivo rendiconto.

7. Tempestività dei pagamenti.

In merito alla tempestività dei pagamenti, ex art. 9, comma 8, del DPCM del 22/09/20147, per l'esercizio 2019 l'organo di revisione ha prodotto un documento, che riporta quale indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2019 il valore di 87 gg. e quale Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza il valore di € 1.288.555,73.

Il documento, come prodotto, non risulta essere stato sottoscritto né dal legale rappresentante dell'ente, né dal responsabile del servizio finanziario, in violazione del disposto di cui all'art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014.

Per quanto attiene al rilievo dell'organo di Revisione riportato nella relazione sul rendiconto della gestione 2021 e precisamente che: *"-l'ente non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel.*

- l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, non ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, ha allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, l'ammontare complessivo dei debiti e non ha allegato il numero delle imprese creditrici."

è stata prodotta una brevissima relazione, non firmata, del responsabile del servizio finanziario, avente a riferimento il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato il 15/12/2021 con atto consiliare n.35, e non il Rendiconto di Gestione 2021 oggetto di scrutinio, approvato in data 19/9/2022, con atto consiliare n. 9.

La criticità circa il mancato adempimento di legge, pertanto, permane.

8. Parametri di deficitarietà strutturale.

Dall'esame dei parametri rilevanti la condizione di deficitarietà strutturale, ex art. 242 del TUEL, si è rilevato che l'Ente è risultato strutturalmente deficitario nella sola annualità 2019.

Si riporta a seguire tabella contenente le annualità oggetto di controllo con indicati i parametri sfiorati:

Tabella 17 - Parametri di deficitarietà strutturale (sforati)

Descrizione parametro di deficitarietà strutturale	Parametri sforati				
	2017	2018	2019	2020	2021
2) Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo speriment. di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo sol.	S				
3) Amm. dei residui attivi prov. dalla gest. dei residui attivi e di cui al tit. I e al tit. III superiore al 65 %, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 o di fondo di solidarietà all'art. 1 com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, rapportata agli accert. della gestione di competenza delle entrate dei medesimi tit. I e III ad esclus. degli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sper. di riequilibrio o sol.	S				
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente	S				
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	S				
P.1 - Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%			SI		
P.2 - Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		SI	SI	SI	SI
P.3 - Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		SI	SI		
P.5 - Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		SI	SI	SI	SI

Fonte: Rendiconti di Gestione

E' stato, quindi, chiesto all'organo di Revisione di relazionare sul rispetto dei vincoli imposti dall'art. 242 del D.lgs. 267/2000 ⁽¹⁾ nell'esercizio 2021, per effetto della certificazione di Ente strutturalmente deficitario determinatasi con l'approvazione del Rendiconto di Gestione 2019.

L'organo di revisione con la nota prot. 4288 del 4/5/2023 ha provveduto a dare dimostrazione della sola percentuale di copertura del servizio a domanda "refezione scolastica" (53,25%), ma non anche della copertura dei costi dei servizi idrico e smaltimento rifiuti, ex art. 243, commi 2 e 3, del TUEL, nonché degli ulteriori obblighi di cui al comma 3-bis dell'art. 243 del TUEL

⁽¹⁾ Il comma 1 dell'art. 242 del D.lgs. 267/2000 così recita: "1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento."

9. Residui attivi.

Con la nota istruttoria si è rilevata una bassa riscossione dei residui attivi con un significativo incremento di quelli per recupero evasione tributaria, generatisi per la maggior parte dalla gestione di competenza, che nel 2021 supera 1,8 milioni di euro.

Il dato, oltre ad evidenziare una scarsissima attitudine dell'Ente al recupero dell'evasione, ne evidenzia, anche a dire dell'organo di Revisione, una grave carenza degli uffici "a monitorare in maniera più puntuale le fasi della riscossione di detti residui".

Si riportano a seguire le tabelle di interesse:

Tabella 18 - Capacità di riscossione dei Residui attivi iniziali, esercizi 2018/2019

Movimentazione dei residui	2018			2019		
	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)
Titolo 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.124.198,78	129.551,87	11,52%	976.237,65	93.455,05	9,57%
Titolo 2: trasferimenti correnti	523.072,02	322.224,35	61,60%	353.935,24	151.745,31	42,87%
Titolo 3: entrate extratributarie	506.676,99	52.745,22	10,41%	453.281,17	50.366,02	11,11%
Entrate correnti	2.153.947,79	504.521,44	23,42%	1.783.454,06	295.566,38	16,57%
Titolo 4: entrate in conto capitale	1.083.753,67	827.396,17	76,35%	1.110.354,16	842.824,64	75,91%
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	30.704,10	0,00		30.704,10	0,00	
Titolo 6: accensione prestiti	3.599,30	0,00	0,00%	3.599,30	0,00	0,00%
Titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	693.047,86	693.047,86		523.036,35	523.036,35	
Titolo 9: entrate per conto terzi e partite di giro	86.491,75	7.250,40	8,38%	88.539,50	2.818,00	3,18%
TOTALI TITOLI	4.051.544,47	2.032.215,87	50,16%	3.539.687,47	1.664.245,37	47,02%

Fonte: Rendiconti di Gestione

Tabella 19 - Capacità di riscossione dei Residui attivi iniziali, esercizi 2020/2021

Movimentazione dei residui	2020			2021		
	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)
Titolo 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.001.853,91	99.375,21	9,92%	507.665,13	126.307,29	24,88%
Titolo 2: trasferimenti correnti	311.223,70	144.308,80	46,37%	262.811,36	62.132,91	23,64%
Titolo 3: entrate extratributarie	432.498,06	13.778,08	3,19%	457.545,43	7.408,49	1,62%
Entrate correnti	1.745.575,67	257.462,09	14,75%	1.228.021,92	195.848,69	15,95%
Titolo 4: entrate in conto capitale	978.782,68	173.992,08	17,78%	928.433,28	31.171,94	3,36%
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività	0,00	0,00		0,00	0,00	
Titolo 6: accensione prestiti	3.599,30	0,00	0,00%	3.599,30	0,00	0,00%
Titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00		0,00	0,00	
Titolo 9: entrate per conto terzi e partite di giro	106.519,72	51.123,14	47,99%	48.133,89	950,00	1,97%
TOTALI TITOLI	2.834.477,37	482.577,31	17,03%	2.208.188,39	227.970,63	10,32%

Fonte: Rendiconti di Gestione

Tabella 20 - Residui attivi finali totali, esercizi 2017/2021

Residui attivi Finali	2017	2018	2019	2020	2021
		4.051.544,47	3.539.687,47	2.834.477,37	2.208.188,39
<i>var. anno n rispetto ad anno n-1</i>	1.258.942,13	- 511.857,00	- 705.210,10	- 626.288,98	1.405.112,32
	45,08%	-12,63%	-19,92%	-22,10%	63,63%
di cui:					
<i>conto competenza</i>	2.397.026,69	2.123.124,02	1.219.060,16	791.286,76	1.817.468,61
<i>var.rispetto e all'anno prec.</i>	105,94%	-11,43%	-42,58%	-35,09%	129,69%
<i>conto residui</i>	1.654.517,78	1.416.563,45	1.615.417,21	1.416.901,63	1.795.832,10
<i>var.rispetto e all'anno prec.</i>	1,59%	-14,38%	14,04%	-12,29%	26,74%

Fonte: Rendiconti di Gestione

Tabella 21 –Residui attivi finali di parte corrente (Tit. I+II+III), esercizi 2017/2021

Residui attivi finali Titoli I + II+ III	2017	2018	2019	2020	2021
		2.153.947,79	1.783.454,06	1.745.575,67	1.228.021,92
<i>var. anno n rispetto ad anno n-1</i>	16.178,38	- 370.493,73	- 37.878,39	- 517.553,75	522.859,19
	0,76%	-17,20%	-2,12%	-29,65%	42,58%
di cui:					
<i>conto competenza</i>	829.796,22	711.976,94	422.958,20	374.567,57	902.942,67
<i>var.rispetto e all'anno prec.</i>	-9,69%	-14,20%	-40,59%	-11,44%	141,06%
<i>conto residui</i>	1.324.151,57	1.071.477,12	1.322.617,47	853.454,35	847.938,44
<i>var.rispetto e all'anno prec.</i>	8,63%	-19,08%	23,44%	-35,47%	-0,65%

Fonte: Rendiconti di Gestione

Tabella 22 – Movimentazione dei residui attivi iniziali Lotta Evasione, esercizi 2017/2021

Movimentazione dei residui	2018			2019			2020			2021		
	Residui all'01.01	Risc.ni	%									
	(a)	(b)	(b/a)									
Ici/Imu	117.362,61	15.139,12	12,90%	50.071,63	8.859,18	17,69%	23.781,45	13.267,54	55,79%	26.080,34	26.080,34	100,00%
Tarsu/Tia/Tares/Tari	413.724,85	98.894,01	23,90%	577.003,43	75.860,89	13,15%	408.397,76	63.218,96	15,48%	445.617,83	89.085,30	19,99%
Sanzioni per violazioni codice della strada	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Fitti attivi e canoni patrimoniali	506.676,99	52.745,22	10,41%	362.328,55	9.175,32	2,53%	373.247,52	13.778,08	3,69%	456.375,43	7.408,49	1,62%
Proventi acquedotto	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Proventi canoni depurazione	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

Fonte: Questionari

Tabella 23 – Efficienza della Lotta all'Evasione, esercizi 2017/2021

Lotta Evasione	2018			2019			2020			2021		
	Accertato	Riscosso	%	Accertato	Riscosso	%	Accertato	Riscosso	%	Accertato	Riscosso	%
	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)
Recupero evasione IMU/TASI	23.500,00	-	0,00%	10.000,00	375,88	3,76%	16.950,00	764,72	4,51%	27.440,00	5.988,68	21,82%
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	23.800,00	-	0,00%	10.000,00	473,69	4,74%	14.825,00	465,29	3,14%	26.500,00	11.360,58	42,87%
Recupero evasione COSAP/TOSAP										-	-	
Recupero evasione altri tributi										-	-	
TOTALE	47.300,00	-	0,00%	20.000,00	849,57	4,25%	31.775,00	1.230,01	3,87%	53.940,00	17.349,26	32,16%

Fonte: Questionari

E' stata, così, richiesta all'Ente una circostanziata relazione sulle attività poste in essere nel corso degli esercizi 2022 e 2023, al fine di individuare la cause e le azioni avviate per il superamento di tali criticità.

Il responsabile del servizio finanziario ha relazionato nei seguenti termini:

“Al fine della riduzione del predetto fenomeno, sono allo studio misure correttive dirette ad un più efficace recupero dell'evasione tributaria ed al miglioramento dei tempi di riscossione delle entrate proprie. In particolare, è intenzione dell'Amministrazione di procedere in tempi brevi all'esternalizzazione del servizio di riscossione.

In atto si è già provveduto

- 1. ad inviare ed avvisi di accertamento IMU- Tari evasione, elusione e morosi anno 2016;*
- 2. ad inviare i ruoli coattivi IMU-TARI-TASI anno 2015 all' Agenzia delle Entrate – Riscossione.”*

L'Organo di Revisione ha evidenziato nella relazione sul rendiconto di gestione 2021 che *“Ancora una volta si segnala l'anomalia relativa al fatto che la polizia municipale non abbia mai elevato nessuna contestazione per violazione del codice della strada.”*

Si è richiesto all'Ente l'invio di un elenco, in solo formato excel, relativo agli accertamenti contabilizzati al titolo 3 – Tipologia 100 *“Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione”*, con indicazione per ognuno di essi dell'atto amministrativo di accertamento, delle somme eventualmente incassate nell'esercizio e della causale che ne ha determinato l'iscrizione in bilancio.

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

La Sezione ha evidenziato in più occasioni come *“gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 279/2016)”* (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

L'ente è tenuto, di conseguenza, a rimuovere le irregolarità e illegittimità accertate e a procedere nella direzione di una efficace politica di riscossione dei tributi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'organo di revisione ed esaminati i questionari sul rendiconto degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 del Comune di Montedoro,

ACCERTA

1. La presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:
 - a. il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di legge;
 - b. la presenza di criticità in ordine alla verifica dell'utilizzo in termini di cassa delle partite vincolate;
 - c. la mancata costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato negli esercizi 2020 e 2021;
 - d. un mancato maggiore accantonamento a FCDE al 31/12/2021 di euro 111.321,56
 - e. criticità e carenze informative in ordine allo stato delle procedure di liquidazione delle società partecipate AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA consorzio, ATO AMBIENTE CL1 S.P.A., LE COLLINE DEL NISSENO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORLE
 - f. criticità e carenze informative in merito alla quantificazione del fondo passività potenziali;
 - g. irregolarità contabili in ordine all'assegnazione nel 2021 di € 200.583,00 quale ripartizione a favore del Comune di Montedoro del Fondo per gli enti locali in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, ex art 52, c 1, d.l. n. 73/2021;
 - h. la presenza al 31/12/2021 di un disavanzo di amministrazione di complessivi € 1.808.753,48, così composto: - disavanzo di € 645.277,25 da riaccertamento

straordinario dei residui; - disavanzo di € 982.400,27, ex art. 39-quater del D.L. 162/2019; - disavanzo € 181.075,96, da esercizi precedenti, da ripianare ex art. 188 del D.lgs. 267/2000;

- i. la mancata asseverazione resa dall'organo di revisione sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate, così come previsto dall'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2011 per tutti gli anni oggetto di questo controllo;
 - j. la mancata costituzione del fondo per il salario accessorio negli esercizi dal 2018 al 2021;
 - k. irregolarità in ordine all'adempimento relativo alla tempestività dei pagamenti;
 - l. il superamento degli indici di deficitarietà strutturale in tutti gli esercizi e la condizione di ente strutturalmente deficitario nel 2019;
 - m. una bassa riscossione dei residui attivi.
2. Che il Comune di Montedoro si trova in condizione di ente locale strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del TUE, nell'esercizio 2019;
 3. Che, nelle more dell'adozione delle misure correttive, il Comune di Montedoro è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge e fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi, onerando l'organo di revisione della relativa verifica.

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa:
 - al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Montedoro;
 - al Ministero dell'Interno, per i profili di cui al cap. 3, par. f (pag. 14) della presente deliberazione.

- che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 06 febbraio 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 14 febbraio 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE